

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 446

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CODIGNOLA e FUSARO**

*Presentata il 19 settembre 1963*

**Disposizioni sull'orario d'obbligo e sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata degli istituti d'istruzione tecnica, artistica, e delle scuole secondarie di primo grado**

ONOREVOLI COLLEGGI! — Lo stato giuridico ed economico del personale insegnante tecnico pratico e degli insegnanti d'arte applicata degli istituti d'istruzione tecnica, professionale, artistica e delle scuole secondarie di primo grado, è tuttora regolato dai decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e 1278 per gli insegnanti tecnico-pratici e dalla legge 13 marzo 1958 n. 165. Tali disposizioni sono ancora ispirate ad una considerazione, che può definirsi arretrata, della funzione didattica delle materie tecniche di carattere applicativo e della posizione sociale dei relativi insegnanti. La grande importanza formativa che queste materie rivestono se inserite in un organico contesto educativo è stata invece riaffermata anche di recente, in occasione della legge istitutiva della scuola media, per la quale le «applicazioni tecniche» diventano obbligatorie per tutti nel primo anno e facoltative nel secondo e nel terzo contribuendo esse (come si afferma nei relativi programmi) «ad un equilibrato sviluppo della personalità degli alunni». La crescente importanza di queste discipline esige quindi che sia garantita maggiore possibilità di preparazione, generale e specifica, degli insegnanti, e più sicura dignità di vita. E questo anche perchè lo sviluppo crescente delle attività industriali esercita su questa categoria d'insegnanti un forte richiamo, che può renderne per l'avvenire ancora più difficile il reclutamento per i crescenti bisogni scolastici.

È in evidente contrasto con tali premesse il fatto che, sotto vari aspetti, il trattamento giuridico ed economico del personale in questione sia fortemente sperequato nei confronti degli altri insegnanti ancorchè forniti di corrispondenti titoli di studio: la legge n. 165 del 13 marzo 1958, pur estendendo a tale categoria alcune norme comuni agli altri docenti, non ha però sanato tale sperequazione che si esprime nelle seguenti forme:

1°) l'orario d'obbligo per gli insegnanti è di 36 ore, elevabile a 42; per le insegnanti, di 30 ore settimanali. La forte disparità rispetto agli altri insegnanti viene giustificata dalla necessità che gli insegnanti tecnico-pratici dispongano del tempo necessario alla preparazione degli esperimenti, ma è evidente che tale preparazione rientra ovviamente nell'obbligo d'insegnamento come la preparazione della normale lezione per ogni altro insegnante. È del resto noto che spesso le ore soprannumerarie degli insegnanti tecnico-pratici vengono impiegate dai Presidi per usi del tutto diversi;

2°) le ore di servizio eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite — in applicazione alla recente legge 1617 — in diciottesimi per gli altri docenti, in trentesimi per le insegnanti e in trentaseiesimi per gli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata;

3°) è stato anche di recente ribadito per questi insegnanti l'appartenenza al ruolo C (si veda l'articolo 13 della legge 31 dicem-

bre 1962, n. 1859), mentre altri insegnanti forniti di diploma, come quelli di economia domestica e di disegno, appartengono già da tempo al ruolo B;

4°) gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata non sono qualificati come professori.

Sembra ai proponenti che la situazione sia ormai matura per disporre l'abolizione

di questa serie di sperequazioni che non corrispondono più nè alla comune sensibilità democratica nè alla importanza assunta dalle relative discipline nè alla necessità d'incentivare il reclutamento di insegnanti rispetto alla crescente richiesta scolastica. È auspicabile quindi che la seguente proposta di legge trovi l'assenso del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli Istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, è di 18 ore settimanali.

Le ore eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite in diciottesimi secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617.

### ART. 2.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo assumono la qualifica di professori e vengono inquadrati nel ruolo riservato a tutti gli altri professori diplomati.

### ART. 3.

Per gli insegnanti tecnico-pratici sono istituiti l'esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento, secondo i criteri stabiliti dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e la relativa classe di concorso.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore con l'anno scolastico 1963-64.

Il personale in servizio conserva i diritti già acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 5.

Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 3 non è richiesto agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo attualmente in servizio, nè a quelli fuori ruolo assunti con nomina a tempo indeterminato, purchè forniti del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

L'esame di abilitazione previsto dall'articolo 3 è sostituito da un accertamento didattico e culturale specifico per gli insegnanti tecnico-pratici fuori ruolo in servizio da almeno tre anni, che siano forniti di declaratoria di equipollenza rilasciata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.